

# **Gruppo di lavoro AIDC Milano**

## **Delega fiscale**

**D.Lgs. n. 209/2023: Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.**

---

Componenti:

**Gianni Bitetti, Sara Flisi, Gloria Camurri, Luca Nobile**

## **Premessa**

Il gruppo di lavoro AIDC Milano alla luce della progressiva attuazione della riforma del sistema fiscale, intende formulare le proprie osservazioni in merito ai contenuti dei decreti legislativi emanati in attuazione della Legge n. 111/2023. L'obiettivo, dopo aver sintetizzato il contenuto dei provvedimenti, è quello di esaminare alcune problematiche di natura interpretativa ed applicativa che, in concreto, possono avere un impatto sulla quotidiana attività professionale.

Il documento è quindi strutturato come segue:

- a) Sintesi dei contenuti dei provvedimenti analizzati
- b) Analisi delle principali problematiche

\* \* \*

## **1. Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209: sintesi del contenuto**

### ***Art. 1. Residenza delle persone fisiche***

Nuova formulazione dell'art. 2 del TUIR: oltre al criterio della presenza fisica nel territorio dello Stato viene introdotto un nuovo concetto di domicilio inteso come luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente. Confermato il criterio civilistico della residenza. Le condizioni devono essere verificate per la maggior parte del periodo d'imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Nel computo della presenza nel territorio dello Stato, si considerano anche le frazioni di giorno. Non è prevista l'applicazione del c.d. *split year*.

### ***Art. 2. Residenza delle società e degli enti***

Nuovi criteri anche per stabilire la residenza delle persone giuridiche tra cui non sono più previsti quello dell'oggetto principale e quello della sede dell'amministrazione. La nuova formulazione dell'art. 73 del TUIR considera residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. I tre criteri sono alternativi. È stato confermato l'elemento giuridico "formale" della sede legale che coincide con la sede sociale indicata nell'atto costitutivo o nello statuto. La "sede di direzione effettiva" si colloca nel luogo in cui vengono assunte le decisioni strategiche ed è il criterio normalmente adottato nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. La

gestione ordinaria in via principale implica il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente e rappresenta l'effettivo radicamento della persona giuridica nel territorio. Di conseguenza, anche la presunzione relativa di estero-vestizione è stata modificata ed ora non contiene più il riferimento alla sede dell'amministrazione.

### **Art. 3. Semplificazione della disciplina delle società estere controllate**

La disciplina in materia di *Controlled Foreign Companies* (CFC) di cui all'art. 167 del TUIR ha subito importanti modifiche sotto tre differenti profili. *In primis*, al fine di verificare il livello di tassazione effettiva estera, è stato introdotto – accanto al metodo analitico già preesistente – un metodo di calcolo semplificato che prevede, da un lato, la determinazione dell'*Effective Tax Rate* ("ETR") sulla base dei soli dati contabili della società controllata estera e, dall'altro, un livello di tassazione ritenuto congruo *ex lege* nella misura del 15%. Questa modalità semplificata potrà essere applicata a condizione che il bilancio della controllata estera sia oggetto di revisione e certificazione nello Stato estero e che gli esiti di detta attività siano utilizzati dal revisore del soggetto controllante italiano ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato di quest'ultimo (c.d. "Condizione di Certificazione").

In secondo luogo, fermo restando la necessità che la controllata estera consegua *passive income* per oltre un terzo dei proventi complessivamente realizzati, è stata introdotta la facoltà di optare per un regime alternativo di imposizione sostitutiva – con aliquota del 15% – in luogo della verifica del livello di tassazione effettiva (mediante metodo analitico o semplificato). Qualora esercitata, l'opzione varrà per tutte le società controllate estere, sarà irrevocabile per un periodo di tre esercizi e si intenderà tacitamente rinnovata qualora non esplicitamente revocata. L'opzione potrà essere esercitata solo se sussiste la "Condizione di Certificazione" summenzionata.

Da ultimo, al fine di ridurre il rischio che l'applicazione congiunta della disciplina CFC e della *Global Minimum Tax* ("GMT") determini penalizzazione di carico impositivo, è stata introdotta una norma di coordinamento con la disciplina della GMT che prevede che nel calcolo dell'ETR deve essere considerata anche la *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* eventualmente assolta dalla società controllata estera nel suo Stato di localizzazione. Poiché la QDMTT è applicata su base giurisdizionale, è stato previsto un meccanismo proporzionale di attribuzione pro quota dell'imposta alla singola società controllata estera.

### ***Art. 5. Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati***

Le nuove regole rendono meno favorevole rispetto al passato il regime dei lavoratori impatriati. La detassazione, applicabile solo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché ai redditi da lavoro autonomo, nel limite annuo di € 600.000, scende dal 70% al 50%. Anche le condizioni di accesso e le cause di decadenza hanno subito delle modifiche. In primo luogo, è richiesta al lavoratore un'elevata qualificazione o specializzazione oltre ad un periodo di residenza all'estero che passa da 2 a 3 anni. Se il lavoratore non mantiene la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni, decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi. Una novità positiva, invece, è l'estensione dei benefici del regime espressamente prevista per i soggetti che rientrano per prestare la propria attività a favore dello stesso datore di lavoro (anche di altra società dello stesso gruppo) per il quale lavorava all'estero prima del trasferimento, a condizione che la permanenza all'estero sia stata pari a sei periodi d'imposta (in assenza di un precedente impiego in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al gruppo) o a sette periodi d'imposta (se sia stato alle dipendenze in Italia, prima dell'espatrio, dello stesso soggetto oppure di un soggetto dello stesso gruppo).

### ***Art. 6. Trasferimento in Italia di attività economiche***

È stata introdotta un'agevolazione consistente nell'esonero dalla formazione della base imponibile IRES, IRAP e IRPEF (in misura pari al 50%) dei redditi derivanti da attività d'impresa e dallo svolgimento di arti e professione esercitate in forma associata trasferite in Italia da Stati *extra*-UE e Stati non SEE. Sono escluse le attività già esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi precedenti il loro trasferimento. Sono richieste evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile. È infine previsto un meccanismo di *recapture* delle imposte non pagate qualora il beneficiario dell'incentivo trasferisca (anche solo parzialmente) all'estero (in uno Stato UE/SEE/extra-UE) le attività precedentemente trasferite in Italia (nei 10, o 15 anni nel caso di "grandi imprese", successivi al periodo d'imposta nel quale è avvenuto il trasferimento). Il nuovo regime fiscale di favore si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2024 a condizione che la Commissione europea ne dichiari la piena compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

***Titolo II. Recepimento della direttiva 2022/2523 del consiglio, del 15 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale. Artt. da 8 a 60***

La disciplina della *Global minimum tax* (GMT) è contenuta in 53 articoli suddivisi in nove Capi che seguono l'ordine della direttiva n. 2022/Ue/2523. In dettaglio: Capo I (Disposizioni generali), Capo II (Imposta minima integrativa, imposta minima suppletiva e imposta minima nazionale), Capo III (Determinazione del reddito o perdita rilevante), Capo IV (Calcolo delle imposte rilevanti rettificate), Capo V (Calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa), Capo VI (Operazioni di riorganizzazione e società holding), Capo VII (Regimi di neutralità fiscale e imposizione delle distribuzioni), il Capo VIII (Disposizioni amministrative), e Capo IX (Disposizioni transitorie e finali). Completano il testo due allegati dedicati alle definizioni ed a misure transitorie.

La disciplina si applica alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale caratterizzato dai ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro. La soglia di ricavi deve essere raggiunta in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.

Obiettivo della normativa è di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese attraverso l'applicazione di un'imposizione integrativa realizzata alternativamente mediante un'imposta minima integrativa, un'imposta minima suppletiva o un'imposta minima nazionale (artt. da 13 a 21).

**Imposta minima integrativa.** Si applica alle società controllanti di ultimo livello di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale (a determinate condizioni anche alle partecipanti intermedie o alle partecipanti parzialmente possedute localizzate nel territorio dello Stato), in relazione alle entità, appartenenti al gruppo, che scontano una tassazione inferiore al 15% per cento nel Paese in cui sono localizzate.

**Imposta minima suppletiva.** Nel caso in cui la controllante capogruppo è localizzata in un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente oppure si configura come un'entità esclusa, tutte le imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entità di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, di un importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano.

**Imposta minima nazionale.** Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, relativa alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale e alle entità a controllo congiunto localizzate nel territorio

dello Stato italiano è inferiore alla aliquota minima di imposta, è dovuta una imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed entità.

La disciplina si applica dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023 (art. 60).

### ***Art. 61. Disposizioni in materia di documentazione dei disallineamenti da ibridi***

Come già previsto in materia di prezzi di trasferimento, viene introdotta la *penalty protection* in relazione alle violazioni alla disciplina di prevenzione dei disallineamenti da ibridi, recata dal decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142, artt. da 6 a 11, per i contribuenti che predispongano documentazione che contenga una rappresentazione delle transazioni potenzialmente rilevanti ai fini della disciplina in parola, *idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi*. La disapplicazione delle sanzioni opera solo se la documentazione abbia data certa, sia stata data preventiva comunicazione del possesso all'Amministrazione finanziaria, e sia stata consegnata agli organi preposti al controllo *nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria*.

## **2. Esame delle problematiche di maggiore rilievo**

### ***2.1 Sull'art. 1 - Residenza delle persone fisiche***

Il nuovo criterio della presenza fisica sul territorio dello Stato presenta dei profili di incertezza che necessiterebbero di una maggiore precisione. In primo luogo, in ordine alle modalità con le quali possa essere fornita la prova della presenza in uno specifico luogo, soprattutto in considerazione della possibilità di circolare sul territorio europeo senza la necessità di dichiarare il proprio soggiorno. In secondo luogo, sembrerebbe che la norma non attribuisca alcuna rilevanza alle motivazioni della presenza fisica in un territorio piuttosto che in un altro, tanto più che potrebbero sussistere delle cause di forza maggiore che possano incrementare o ridurre i giorni (o le frazioni di giorno) di permanenza in un territorio, indipendentemente dalla volontà del soggetto.

Quanto alla definizione di domicilio, inteso come "il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona", sembrerebbero irrilevanti gli interessi di carattere patrimoniale. Anche in questo caso, la prova dell'esistenza di relazioni personali e familiari potrebbe essere più complessa della valutazione di carattere economico/patrimoniale; quantificare e apprezzare le relazioni umane potrebbe condurre a delle valutazioni più soggettive (e, pertanto, più facilmente contestabili) rispetto a una valutazione circa l'esistenza di un rapporto di lavoro o

all'esistenza di proprietà e investimenti, più chiaramente dimostrabili e accertabili. Tanto più che, nel contesto attuale, la categorizzazione delle relazioni personali e familiari è sempre più complessa e sussistono notevoli aree di incertezza per l'impossibilità di attribuire valore, nei confronti di terzi, a talune relazioni.

Inoltre, sembrerebbe non essere stato attribuito un ordine gerarchico secondo il quale effettuare le valutazioni sui singoli criteri; ordine che, invece, è stato delineato dall'art. 4, paragrafo 2, del modello OCSE (le c.d. "*tie breaker rules*"), a norma del quale, qualora si configuri un caso di doppia residenza in applicazione delle norme interne di due Stati, la soddisfazione di un criterio rende inutile la verifica del criterio successivo, secondo il seguente ordine: (i) abitazione permanente, (ii) centro degli interessi vitali (in cui, si osserva per inciso, tornano ad essere rilevanti gli interessi di carattere economico/patrimoniale che, nella nuova formulazione della norma domestica, non avrebbero alcun impatto), (iii) luogo di soggiorno abituale, (iv) nazionalità e (v) accordo fra gli Stati.

Un ulteriore aspetto che avrebbe meritato qualche precisazione in più è quello relativo alla valutazione di una casistica sempre più attuale, ossia quella legata all'esercizio del lavoro in modalità c.d. agile. Infatti, sempre più spesso, le aziende di tutto il mondo permettono ai loro dipendenti di lavorare al di fuori dei locali aziendali. Ciò ha un notevole impatto sulla mobilità dei dipendenti che potrebbero, dunque, decidere di trascorrere un maggior numero di giorni sul territorio italiano per varie ragioni. E, dal momento che i criteri economici/patrimoniali non sono presi in considerazione, il solo fatto di trascorrere del tempo sul territorio, magari anche per ragioni di carattere personale, potrebbe integrare sia il requisito della presenza fisica (di cui, come si è detto, potrebbe essere difficile fornire prova contraria), nonché quello del domicilio nella sua nuova accezione. E una più chiara disciplina sul punto sarebbe necessariamente da coordinare anche con la normativa in materia di stabile organizzazione, laddove il soggetto in questione svolga determinate mansioni lavorative che potrebbero innescare contestazioni in tal senso da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Parte delle potenziali criticità applicative di questa norma avrebbe potuto essere risolta prevedendo la possibilità di frazionare l'anno fiscale ed essere residenti per parte dell'anno in uno Stato e parte in un altro (c.d. *split year*). Tuttavia, tale possibilità è esclusa dando esclusiva rilevanza a ciò che accade per la maggior parte del periodo d'imposta.

Da ultimo si rileva un mancato coordinamento con la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni per la quale sembrerebbe rimanere dirimente il concetto civilistico di residenza.

### **2.2 Sull'art. 3 - Semplificazione della disciplina delle società estere controllate**

Seppur la volontà del legislatore di semplificare la disciplina CFC e "alleggerire" gli oneri amministrativi ed i conseguenti adempimenti in termini di *compliance* a carico dei contribuenti debba senza dubbio essere apprezzata, le modifiche introdotte all'art. 167 TUIR hanno fatto sorgere taluni dubbi in merito ai quali si auspicano chiarimenti ad hoc da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In prima battuta, con riferimento all'ETR estero semplificato – il quale deve essere determinato prendendo in considerazione le imposte correnti, anticipate e differite risultanti dal bilancio della controllata estera – è fondamentale identificare in maniera puntuale quali debbano essere i documenti probatori di cui il socio italiano deve disporre. A tal riguardo, infatti, posto che il metodo semplificato di verifica della prima condizione di applicabilità della disciplina CFC è subordinato al soddisfacimento della summenzionata "Condizione di Certificazione", sarà fondamentale che l'Agenzia delle Entrate chiarisca se è sufficiente la copia del bilancio della controllata estera con in allegato la certificazione rilasciata del revisore estero o se sarà necessario produrre ulteriore documentazione (tenendo comunque a mente che le imposte - correnti, anticipate e differite - potrebbero non coincidere con quelle effettivamente versate all'erario dello Stato estero).

È altresì importante che vengano forniti chiarimenti in merito alla possibilità di applicare il metodo di calcolo semplificato dell'ETR alle stabili organizzazioni all'estero di soggetti controllati non residenti alle quali è stato applicato il regime di *branch exemption* nello Stato del soggetto estero controllato. Infatti, come chiarito nella Circolare n. 18/E del 2021, la stabile organizzazione estera può qualificarsi autonomamente come CFC anche qualora la casa madre non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 167 del TUIR. Tuttavia, come noto, la stabile organizzazione non dispone di un proprio autonomo bilancio e, pertanto, allo stato attuale non è chiaro se la stessa possa usufruire del calcolo semplificato dell'ETR ritenendosi sufficiente il solo bilancio revisionato e certificato della casa madre estera (comprensivo delle risultanze economiche e patrimoniali "attribuite" alla stabile organizzazione) oppure se è necessario che, in queste situazioni, anche il rendiconto economico-patrimoniale della stabile organizzazione sia oggetto di revisione e certificazione nello Stato di insediamento. Stessa considerazione può essere effettuata avuto riguardo al nuovo regime di imposizione sostitutiva.



Sempre con riguardo alla verifica del livello di tassazione effettiva della società controllata estera pare altresì opportuno che l'Agenzia delle Entrate fornisca chiarimenti in merito alla possibilità di "passare" nei vari periodi d'imposta dal metodo analitico al metodo semplificato e viceversa.

Nel silenzio della norma e della relazione illustrativa, con riguardo, invece, al nuovo regime di imposizione sostitutiva andrebbe chiarito se, come potrebbe indurre a ritenere la *ratio* sottesa al nuovo regime, in caso di opzione, oltre a non rendersi applicabili le disposizioni di cui all'art. 167, comma 4, lett. a), non debbano trovare applicazione anche le disposizioni di cui al successivo comma 6 (con la conseguenza che l'imposta sostitutiva deve essere applicata senza considerare la percentuale di partecipazione agli utili detenuta dal socio residente). Non è altresì chiaro quali siano gli effetti del pagamento dell'imposta sostitutiva sul trattamento da riservare ai dividendi percepiti dal soggetto controllante residente dalle società CFC, visto che nessuna modifica è stata apportata al comma 10 dell'art. 167 TUIR, il quale continua a fare riferimento esclusivamente ai redditi che sono stati assoggettati ad imposizione ai sensi del comma 8 e non anche ai sensi del comma 4-ter.

Da ultimo, si evidenzia la mancanza di un coordinamento tra le novità introdotte dalla normativa in esame e le disposizioni in materia di utili e plusvalenze provenienti da società controllate estere localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata (ex artt. 87 e 89 del TUIR).

### **2.3 Sull'art. 5 - Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati**

Con riferimento al nuovo regime agevolativo per gli impatriati, la prima criticità di semplice rilevanza è l'allungamento del periodo di permanenza all'estero prima del ritorno in Italia e del successivo periodo di permanenza nel territorio dello Stato. Periodo di permanenza all'estero che si dilata ulteriormente in caso di coincidenza del datore di lavoro, o appartenenza allo stesso gruppo di imprese, prima, durante e dopo il trasferimento all'estero. Nella formulazione previgente, il "periodo di osservazione" era di 4 anni, 2 di residenza all'estero e 2 di permanenza in Italia. Ora, a parità di condizioni (si ricorda che nel regime previgente era preclusa la possibilità di lavorare, sulla scorta di una discutibile interpretazione dell'Amministrazione finanziaria e non in base alle disposizioni vigenti, per il medesimo datore di lavoro o per soggetti appartenenti al medesimo gruppo), il "periodo di osservazione" è di minimo 7 anni, 3 di residenza all'estero e 4 di permanenza in Italia. Includendo ora anche i lavoratori "distaccati", il periodo di osservazione arriva a 10 o 11 anni a seconda che, rispettivamente, il datore di lavoro del periodo precedente al trasferimento all'estero fosse diverso, o comunque terzo rispetto al gruppo di imprese, oppure no rispetto a quello

del periodo di permanenza all'estero e successivo rientro in Italia. Orizzonti temporali che poco si adeguano alla frequenza con la quale, soprattutto nell'ambito del medesimo gruppo, ai dipendenti viene richiesto il trasferimento presso filiali in diversi Paesi.

Pertanto, se da un lato questa revisione dovrebbe limitare la pianificazione *ad hoc* per beneficiare del regime agevolativo, dall'altro persevererebbe nel lasciare esclusi gran parte dei "distaccati" che sono trasferiti con una maggiore frequenza, rendendo, di fatto, meno appetibile il rientro in Italia con la conseguenza di una riduzione dei rimpatri che tanto si intende perseguire.

Con riferimento allo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto, sembrerebbe confermata la possibilità di accedere al regime al lavoratore che trasferisca la residenza in Italia mantenendo il rapporto di lavoro con il soggetto estero ma lavorando in modalità c.d. agile dal territorio dello Stato. Tuttavia, come già affermato con riferimento alla disciplina sulla residenza delle persone fisiche, sarebbe stato opportuno un coordinamento con le norme contenute nell'art. 162 del TUIR in materia di stabile organizzazione. Difatti, la possibilità di beneficiare di un regime agevolativo trasferendo la propria residenza e la propria sede dell'attività in Italia, fermo restando il rispetto dei requisiti temporali di permanenza (o meglio residenza) all'estero e in Italia, potrebbe indurre un maggior numero di persone a valutare l'ipotesi di un trasferimento. Tuttavia, se da un lato il lavoratore godrebbe di evidenti benefici, dall'altro la società committente rischierebbe di vedersi contestata la presenza di una stabile organizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, tanto più se il soggetto "in possesso di elevata qualificazione o specializzazione" svolga mansioni che, nella visione particolarmente severa degli organi verificatori italiani, possano configurare quella "*sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato*" nelle accezioni previste dal citato art. 162.

Analogamente a quanto (non) previsto dalla disciplina previgente, l'art. 5 non prevede espressamente che il contribuente che voglia beneficiare del regime presenti una richiesta scritta al datore di lavoro, confermando, pertanto, la possibilità di invocare l'agevolazione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la prassi dell'Agenzia delle entrate prevedeva tale richiesta, contenuta in alcuni provvedimenti emanati, a pena di decadenza dal beneficio. Tale impostazione è stata però sconfessata dalle Corti di merito che, chiamate a pronunciarsi sulla spettanza dell'agevolazione in capo ad alcuni contribuenti che avevano presentato istanza di rimborso, ha ritenuto che la mancata presentazione di tale richiesta scritta al datore di lavoro e,

addirittura, la mancata indicazione in dichiarazione, non precludesse la possibilità di avvalersi del regime, confermando il diritto al rimborso dei maggiori importi versati. Pertanto, al fine di evitare il replicarsi di contenziosi di questo tipo, per i quali potrebbe sì invocarsi tale filone giurisprudenziale ma che potrebbero avere comunque esito incerto, sarebbe stato auspicabile un chiarimento sul punto all'interno della norma, ritenendo, dunque, nell'assenza, legittima l'invocazione del beneficio in occasione della presentazione della dichiarazione o anche in periodi successivi mediante presentazione di istanza di rimborso.

Ulteriore aspetto che solleva qualche dubbio è l'applicabilità dell'estensione del periodo di permanenza all'estero (da 3 a 6-7 anni) *“se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo”*. L'utilizzo del termine *“impiegato”* sembrerebbe far pensare ad una limitazione riservata ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente, restando, quindi, esclusi i titolari di reddito di lavoro autonomo professionale nell'ipotesi in cui abbiano rapporti di collaborazione continuativi con un'azienda. Tuttavia, non è chiaro se ciò sia frutto di una precisa volontà di riferirsi alle sole situazioni di *“distacco”* proprie di un lavoratore dipendente o se possa essere una mera interpretazione dettata dall'utilizzo di un termine che più difficilmente si accosta all'attività di un professionista. Ciò potrebbe essere oggetto di diverse interpretazioni con la conseguenza di una possibile penalizzazione del dipendente che dovrebbe rispettare dei requisiti temporali decisamente lunghi a favore di un carattere meno restrittivo per i lavoratori autonomi che però intrattengano relazioni di mono-committenza o comunque prevalenti con un singolo soggetto.

#### **2.4 Sull'art. 6 - Trasferimento in Italia di attività economiche**

Il tenore letterale della norma solleva alcune questioni interpretative che meritano di essere chiarite quanto prima dall'Agenzia delle Entrate. Ci si riferisce, in primo luogo, alla definizione del termine *“attività economica”* utilizzato dal legislatore nel primo comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 209/2023. Né la norma, né la relazione illustrativa precisano se le attività economiche trasferite in Italia devono essere intese ai sensi dell'art. 55 del TUIR o se si possa considerare qualsiasi attività economica esercitata da un soggetto astrattamente titolare di reddito d'impresa, includendo pertanto nel novero del perimetro oggettivo anche le attività di mera detenzione di partecipazioni svolte dalle *holding* statiche (così come avviene nel contesto dell'art. 166-bis del TUIR). Seppur la lettera della

norma ed il richiamo alla normativa europea degli aiuti di stato porterebbero a propendere per l'interpretazione più restrittiva, sarebbe auspicabile che gli organi competenti fornissero chiarimenti al tal riguardo così da eliminare qualsivoglia alea di incertezza.

Sempre con riguardo al concetto di "attività economica", non è chiaro se possa in esso ricadere il trasferimento in Italia di mere funzioni oggi svolte all'estero. In particolare, non è chiaro se le ipotesi di mera "conversione funzionale" (e.g. da *low-risk distributor* a *fully-fledged distributor*, o da *contract manufacturer* a *fully-fledged manufacturer*) di soggetti appartenenti a gruppi multinazionali già esistenti ed operanti in Italia possa qualificarsi quale trasferimento agevolabile ai sensi della nuova disciplina del *reshoring*. Non è altresì chiaro se anche il trasferimento di "*business unit*" a società italiane già svolgenti le medesime attività con riferimento ad altre "*business unit*" possa beneficiare dell'agevolazione *de quo*. A tale ultimo riguardo, non pare potersi intravedere motivi per i quali simili trasferimenti non possano ricadere nell'ambito oggettivo del nuovo regime fiscale, posto che la *ratio* della norma è quella di attrarre e promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato di nuove attività economiche o di quelle attività che sono state già svolte in Italia prima del periodo di sorveglianza di 24 mesi disposto dalla norma.

Altro aspetto che richiede chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate riguarda se e come le disposizioni dell'art. 6 del D.Lgs. n. 209/2023 debbano coordinarsi con le discipline previste dagli artt. 166-*bis* e 167 del TUIR (rispettivamente relative all'*entry tax* e alle CFC).

Da ultimo, pare opportuno evidenziare le necessità di chiarimenti in merito al funzionamento del *recapture* delle imposte non versate per effetto dell'applicazione dell'agevolazione in parola. Infatti, stando alla lettera della norma, in caso di ri-trasferimento solo parziale all'estero, il recupero delle imposte non versate in vigenza del regime agevolativo sembrerebbe riguardare la totalità delle stesse e non solo la quota parte riconducibile alle attività spostate all'estero. A tal riguardo, si ritiene quanto mai opportuno un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.